



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Collegio composto da

Dott.ssa Angela Rivellese

Presidente

Dott. Claudio Cottatellucci

Giudice

Dott.ssa Bombina Nigro

Giudice Onorario

Dott. Valerio Luzi

Giudice Onorario

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ha presentato ricorso al Tribunale ai sensi dell'art. 84 e 115 del DPR. n.115 del 2002 l'avv.Salvatore Fachile, procuratore dell'avv.Francesco Precenzano, proponendo opposizione avverso il decreto di questo Tribunale del 30 maggio / 6 giugno 2011 con cui è stata dal Collegio rigettata la richiesta di liquidazione delle spese presentata dal difensore che aveva patrocinato la sig.ra [REDACTED], madre della minore [REDACTED], nel giudizio da lei introdotto ai sensi dell'art. 31 comma terzo del D. Lgs. n.286 del 1998.

Risulta in atti che la sig.ra [REDACTED] era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 29 luglio 2010 e che quel giudizio si era concluso con il decreto del 14 febbraio 2011 con il quale il genitore è stato autorizzato alla permanenza in Italia sino al 14 febbraio 2012.

A motivo del rigetto il Collegio, nel decreto avverso il quale viene proposta opposizione, indica il fatto che *"al momento del sorgere dell'oggetto del processo la richiedente, cittadina straniera, non soggiornava regolarmente sul territorio nazionale e pertanto ai sensi dell'art.119 dPR. n. 115 del 2002 non sussistono le condizioni per fruire del patrocinio a spese dello stato"*.

In senso favorevole all'accoglimento dell'opposizione si è espresso il PM nel parere del 10 ottobre 2011.

Ritiene il Collegio che l'opposizione meriti accoglimento in quanto il presupposto richiesto dall'art.119, richiamato nel decreto opposto, non deve essere richiesto nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 31 comma terzo del D. Lgs. n. 286 del 1998, dal momento che il requisito previsto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica esattamente con il bene tutelato dalla disposizione che viene azionata in giudizio.

Richiederlo quindi come presupposto dell'ammissione al patrocinio, *a fortiori* per altro in casi come quello in esame in cui la domanda ha trovato accoglimento, si traduce in una lesione del diritto di

azione del soggetto, costituzionalmente garantito dall'art.24, e del principio di effettività della tutela giurisdizionale che trova oggi espresso riconoscimento nella normativa sovranazionale all'art.47 della Carta di Nizza che al primo comma afferma che "Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo" ed al terzo comma afferma, in evidente connessione con il principio di effettività delle tutele, che "A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia".

Viene dunque accolta l'opposizione e liquidate le spese nella misura in dispositivo determinata, tenuto conto del fatto che gli onorari e le spese, secondo quanto disposto dall'art.82 del DPR 30.5.2002 n. 115, debbono essere liquidati osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti e indennità e che nel giudizio in questione si debba far riferimento a quanto stabilito per le cause di valore indeterminabile, in base alla previsione dell'art. 6 n.5 del decreto 8 aprile 2004 n. 127 del Ministero della Giustizia e che sull'importo in tal modo determinato vada operata la riduzione alla metà prevista dall'art. 130 del decreto predetto;

P.Q.M.

Visti gli art. 84 e 115 del DPR. n.115 del 2002

In accoglimento dell'opposizione al decreto di questo Tribunale del 30 maggio / 6 giugno 2011, liquida all'avv. Francesco Precenzano, procuratore di [redacted], madre della minore [redacted], ammessa al patrocinio a spese dello Stato la somma complessiva di € 610,00 di cui € 260,00 per diritti, € 350,00 per onorari, oltre il rimborso per le spese generali nella misura forfetaria del 12,50 %, iva e cpa come per legge.


Comunicazioni di rito al PM ed al procuratore istante

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011

Il Giudice estensore

Luigi Costantini

Il Presidente



N. 160/12
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[Handwritten signature]